

**LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 16-04-1992  
REGIONE VENETO**

**Ordinamento delle professioni di maestro di sci e di guida alpina**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO N. 43 del 21 aprile 1992

**Indice:**

Articoli della Legge:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34  
35 36 37 38 39 40 41

***Riferimenti Normativi PASSIVI***

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:

Legge Regionale VENETO Numero 11 del 2001 Articolo 149

*Il Consiglio regionale ha approvato  
Il visto del Commissario del Governo si intende  
apposto per decorso del termine di legge  
Il Presidente della Giunta regionale  
promulga  
la seguente legge:*

**CAPO III**

**Esercizio della professione di guida alpina  
maestro di alpinismo e di aspirante guida**

**ARTICOLO 26**

**Specializzazioni**

1. Le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono conseguire, mediante frequenza di appositi corsi di formazione organizzati dal Collegio nazionale delle guide ed il superamento dei relativi esami, le seguenti specializzazioni: a) arrampicata sportiva in roccia o ghiaccio; b) **speleologia**; c) altre specializzazioni eventualmente definite dal direttivo del Collegio nazionale delle guide.
2. Contenuti e modalità dei corsi e degli esami sono stabiliti dal direttivo del Collegio nazionale delle guide.